

Niente divieto di compensazione con debiti oltre 1.500 euro per il bonus R&S

Confindustria precisa che, anche senza un'espressa previsione, in questo caso non si applica l'art. 31 del DL n. 78/2010

/ Antonella DELLA ROVERE

La circolare di Confindustria del [29 gennaio 2016](#), relativa al credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, riporta importanti chiarimenti anche per quanto riguarda le modalità della sua fruizione nonché la sua natura di incentivo c.d. "automatizzato".

Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'[art. 3](#) del DL 145/2013 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Non è quindi possibile effettuare una richiesta di rimborso. Nella circolare si precisa che i contribuenti possono eseguire versamenti unitari delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme dovute, operando una **compensazione** dei crediti vantati nei confronti degli stessi soggetti.

Il credito di imposta può essere usufruito in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi oggetto di agevolazione sono stati sostenuti. Se il periodo di imposta coincide con l'anno solare, è quindi possibile utilizzare il credito maturato per gli investimenti effettuati nel 2015 a partire **dal 1° gennaio 2016**.

Confindustria chiarisce che, anche in assenza di una espressa previsione, non trova applicazione, con riguardo al beneficio fiscale in commento, l'[art. 31](#) del DL 31 maggio 2010, n. 78, che sancisce un divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di ammontare superiore a **1.500 euro**.

Viene, altresì, evidenziato che è previsto un tetto massimo annuale al riconoscimento dell'agevolazione, pari a 5 milioni per ciascun beneficiario. Nell'interpretazione fornita da Confindustria, il suindicato importo fa riferimento non al credito utilizzato, bensì a quello **spettante**. Conseguentemente, nel caso in cui un'impresa maturi un credito di imposta che non riesca a utilizzare integralmente nel periodo di imposta successivo, "dovrebbe ammettersi che la parte residua del credito possa essere utilizzata in compensazione nei periodi di imposta successivi, anche oltre il detto limite dei 5 mln di euro". A questo proposito, Confindustria suggerisce un intervento chiarificatore da parte delle autorità competenti.

Vi è poi la situazione in cui un'impresa ha usufruito di un credito in tutto o in parte non spettante. Premessa la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, in linea con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 27 novembre 2008, n. [452](#), la regolarizzazione della violazione presuppone il ripristino della **ca-**

pienza iniziale del credito, "attraverso il versamento di un importo corrispondente alla somma indebitamente utilizzata in compensazione, maggiorato degli interessi, e con il contestuale versamento della sanzione".

Quanto al trattamento dell'agevolazione, nella circolare di Confindustria si evidenzia la **neutralità fiscale** dell'agevolazione. A tal proposito, la norma agevolativa dispone che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile ai fini IRAP. Ciò, secondo Confindustria, indipendentemente dalla rappresentazione contabile del credito.

In considerazione del fatto che i contributi alle spese di ricerca e sviluppo vengono generalmente trattati in bilancio alla stregua di contributi in conto esercizio e allocati nella voce A5 del Conto economico, secondo Confindustria l'impresa che abbia proceduto a siffatta allocazione dovrà "ricordarsi di effettuare una variazione **in diminuzione**" ai fini IRES/IRPEF e IRAP.

Se però si è proceduto all'acquisizione di un **brevetto** e, a partire da una certa data, le spese sono state capitalizzate, la contabilizzazione del credito d'imposta dovrebbe, secondo Confindustria, rilevare in bilancio solo negli esercizi successivi nel corso dell'ammortamento del bene immateriale acquisito. Anche in tal caso, tuttavia, l'impresa dovrà rendere del tutto neutro agli effetti fiscali il rilascio del contributo a Conto economico.

Valutazione a consuntivo

Il beneficio del credito di imposta a favore delle piccole e medie imprese e delle grandi imprese, le quali svolgono attività di ricerca e sviluppo, è un "incentivo automatico", soggetto ad una valutazione c.d. "**a consuntivo**" da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ciò implica che la valutazione dei requisiti formali e sostanziali di accesso all'agevolazione, così come della correttezza della determinazione dell'importo del credito spettante, sarà effettuata solo dopo che l'impresa avrà beneficiato del credito d'imposta in compensazione.

La suindicata valutazione, inoltre, precisa Confindustria, è demandata alla competenza esclusiva dell'**Agenzia** delle Entrate, mentre al Ministero dello Sviluppo economico è "assegnato un ruolo, per così dire, consultivo", su richiesta dell'Agenzia.